PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA' DELLE REGIONI

Art. 26

Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attivita' e le passivita' finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio. Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Versione in vigore dal 16 giugno 1976, non più in vigore dal 16 aprile 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Estremi	Legge 19 maggio 1976, n. 335
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/principi-fondamentali-e-norme-di-coordinamento-in-materia-di-bilancio/art-26-conto-del-patrimonio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it